

(N. 2015-A)  
*Urgenza*

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

e

8<sup>a</sup> (Agricoltura e Foreste)

(RELATORI LOMBARDI e MEDICI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**  
e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
di concerto col **Ministro del Bilancio**  
e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1967

---

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1967

---

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione  
e difesa del suolo

---

## I N D I C E

PARTE I. — La protezione del suolo e la regolazione delle acque . . . . .	Pag.	3
PARTE II. — Precedenti legislativi e loro attuazione . . . . .	»	9
PARTE III. — Il Piano quinquennale e la difesa del suolo . . . . .	»	14
PARTE IV. — Il disegno di legge n. 2015 . . . . .	»	17
Conclusione . . . . .	»	20
APPENDICI . . . . .	»	21
DISEGNO DI LEGGE . . . . .	»	28

## PARTE PRIMA

LA PROTEZIONE DEL SUOLO  
E LA REGOLAZIONE DELLE ACQUEI. — *Introduzione.*

I problemi della protezione del suolo, della regolazione delle acque e della loro utilizzazione cominciano quando la densità della popolazione modifica il naturale rapporto fra l'uomo, la terra e le acque: naturale rapporto che, mentre garantiva il terreno agrario contro l'erosione, assicurava deflussi di acque chiare e regolate. Inoltre, le esondazioni dall'alveo naturale trovavano recapito in stagni, lagune, casse di espansione, naturalmente formatesi lungo i corsi di acqua cercanti la loro strada verso il mare.

Invero, prima che nel nostro Paese la popolazione superasse i 170 abitanti per kmq. — diciamo quando la popolazione complessiva vivente nel territorio attuale dello Stato italiano si aggirava sui 10 milioni di abitanti, pari ad una densità di 34 abitanti per kmq. — i terreni fortemente acclivi, sia in montagna sia nella collina, erano coperti da boschi e da pascoli permanenti; e parte notevole delle attuali pianure era coperta da stagni, paludi, valli da pesca.

Tipiche sono le contrade della bassa pianura padana, nelle quali durante gli ultimi cento anni sono stati bonificati specchi d'acqua permanenti per una superficie stimata in 350.000 ettari. Si aggiunga che anche le pianure situate nelle falcature tirreniche della Versilia, del Grossetano, delle Paludi Pontine, del basso Garigliano, Volturno, Sele, erano un complesso di paludi intermittenti, bonificate nel corso degli ultimi secoli.

Con l'aumento della popolazione — che già nel 1861, alla data di costituzione del Regno d'Italia, risultava di 26 milioni di abitanti, per la maggior parte impegnati nell'esercizio di una povera agricoltura — cresceva il bisogno di generi alimentari e perciò venivano messi a coltura nuovi terreni di colle e di monte, disboscati e dissodati, e terreni di piano, bonificati. L'equi-

librio naturale, stabilitosi nel corso dei millenni, ne risultava profondamente alterato. Il che si è venuto accentuando nell'ultimo secolo, durante il quale la popolazione italiana è passata dai 26 milioni di abitanti del 1861 ai 52 milioni di abitanti del 1966, con la conseguenza di intensificare la coltivazione del nostro territorio, il quale orograficamente restava quello di sempre, e cioè formato per quasi il 40 per cento da montagne e per oltre il 40 per cento da colline. Si aggiunga che gran parte di questi terreni, con pendenza superiore al 25 per cento, sono condannati, se lavorati, alla erosione, tanto più rapida nel nostro Paese dove le piogge, concentrate in brevi periodi dell'anno, esercitano un forte dilavamento sul terreno agrario. Le acque torbide, giunte nel basso corso dei fiumi, depositano il carico solido provocando così l'interrimento e quindi il continuo innalzamento del letto del fiume.

\* \* \*

Lo sviluppo economico del nostro Paese prima fu caratterizzato da un intenso sviluppo agricolo al quale si accompagnò la estensione dei terreni coltivati sia in collina, sia in pianura. Allora si ebbe la ricordata messa a coltura di molti terreni di collina prima coperti da boschi e da pascoli e la bonifica idraulica di estesissime contrade di piano. Successivamente lo sviluppo economico fu dominato dalla rivoluzione industriale, e quindi le nostre antiche città ebbero un impetuoso sviluppo che le portò ad estendersi in maniera considerevole al di fuori delle vecchie mura, dove sorsero le nuove industrie, fonte principale dell'attuale ricchezza del nostro Paese.

Mentre nel passato la ricchezza del Paese era rappresentata in prevalenza dal contado, il cui reddito in gran parte affluiva nelle città, oggi, la maggior parte della ricchezza e del reddito si trova e si forma nelle città. Pertanto ora la minaccia dell'esondazione dei fiumi è soprattutto grave per i centri urbani, molti dei quali, e dei più importanti, specialmente per il patrimonio artistico e culturale che conservano, sono proprio sorti lungo corsi d'acqua. Basterà ricordare To-

rino, Pavia, Lodi, Cremona, Piacenza, Mantova, Bolzano, Trento, Verona, Ferrara, Pisa, Firenze, Grosseto, Roma e Benevento per avere un'idea sulla dimensione della ricchezza che si concentra lungo i fiumi. Le alluvioni di questo ultimo decennio ci hanno fatto ricordare che anche altre città, di notevole importanza industriale, sono attraversate o situate nei pressi di minori ma pericolosi corsi d'acqua: tali sono Alessandria, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e molte altre ancora.

Con i disboscamenti e i dissodamenti dei pascoli della montagna e della collina, e con la bonifica idraulica delle paludi della bassa pianura, si è venuto a creare un regime delle acque del tutto diverso da quello naturale e assai meno regolato; il che ha imposto le arginature dei fiumi, un tempo poste a semplice riparo dei pochi centri abitati. Con ciò, un nuovo elemento che ha reso artificiale l'equilibrio generale delle acque e talvolta più pericolosa la minaccia della esondazione sia sulle città, sia sulle campagne.

Ancora nell'Italia del '500, quando cadevano piogge eccezionali e prolungate, i corsi d'acqua ricevevano le acque superflue dopo essere state filtrate dai boschi, dalla cotica erbosa dei prati permanenti e dei pascoli, e quindi, se non proprio limpide, certamente erano dotate di una carica solida molto inferiore a quella che oggi riscontriamo nei nostri corsi d'acqua. Inoltre le piene eccezionali, in assenza o quasi di arginature, trovavano nelle varici naturali dei fiumi provvide casse di espansione che ne diminuivano i colmi e quindi la minaccia di esondazione (se di esondazione si può parlare quando il corso d'acqua è allo stato naturale e le città costruite lung'esso hanno una ubicazione che le garantisca dalle alluvioni); il che resta vero anche se in periodi eccezionali qualche edificio ne poteva essere colpito. Ma ciò era noto e del rischio si era consapevoli. Tanto che le cantine di questi edifici e persino i piani inferiori, durante la stagione delle piogge, erano preparati ad essere sommersi.

Si aggiunga che i corsi d'acqua, non imbrigliati dalle arginature, nel loro basso

corso erano fiancheggiati da paludi e verso la foce godevano di immense zone di espansione che non subivano l'influenza marina perchè separate dal mare da cordoni litoranei.

Che cosa è avvenuto successivamente? È avvenuta la regolazione dei corsi d'acqua: quella che si invoca a gran voce da tutte le parti; regolazione che, essendo di per sé un fatto artificiale e non potendo considerare sempre il fiume come una creatura viva che va dalla sorgente alla foce, provoca delle costrizioni seguite da pericolose reazioni.

Non è detto che il regime pluviometrico sia sensibilmente cambiato. Dimostrarlo sembra impossibile. Ma anche se variazioni nella piovosità fossero avvenute, non cambiano i termini del problema che dobbiamo affrontare. Infatti, oggi, bonificate le pianure, sviluppate industrialmente le città, concentrati immensi capitali in zone minacciate dalle acque, dobbiamo necessariamente difendere questo nostro patrimonio, e quindi trovare una soluzione che sia la più conveniente, cioè la meno costosa, per garantire la vita della popolazione e la sicurezza del patrimonio.

II. — *Convieni la protezione ovvero conviene limitarsi al controllo della piena integrato da un sistema di allarme per la popolazione?*

Questa domanda sarebbe stato opportuno porla cento anni fa, prima di iniziare le grandi opere di bonifica e lo sviluppo industriale delle nostre città situate lungo i corsi d'acqua. Comunque, l'esperienza ci insegna che alcuni Stati, di fronte alle periodiche inondazioni, dopo aver provveduto alle arginature dei corsi d'acqua e ad altre forme di difesa, conclusero essere altresì necessario un sistema di controllo delle acque integrato da un sistema di allarme, tale da garantire la sicurezza delle popolazioni e del patrimonio mobile, in esso compreso il bestiame.

Questo metodo, rappresentato essenzialmente da una serie sistematica di posti di guardia dove si misura costantemente il

livello delle acque e da una efficientissima rete di comunicazioni, ha dato eccellenti risultati, tanto più che i rapidi mezzi di trasporto e gli immediati mezzi di informazione possono avvertire le popolazioni interessate che l'evento dannoso abbia probabilità di verificarsi. È noto, infatti, che il periodo di preavviso dipende dai caratteri del fiume, tanto che l'onda di piena che si va preparando in alcune contrade del Mississippi può essere prevista alcuni giorni prima. Analogamente — sia pure per periodi di tempo più brevi — avviene per le contrade attraversate dal basso corso del Po.

Diversa è la situazione dei corsi a carattere torrentizio, ma anche per questi sembra possibile, con metodi di controllo rigorosi e tempestivi, dare l'allarme lasciando un sufficiente periodo di tempo per mettere in salvo gli uomini e parte dei beni mobili.

In Paesi di grandi dimensioni geografiche, come sono gli Stati Uniti d'America, dove le calamità naturali non si limitano alle alluvioni ma sono anche rappresentate da uragani sistematici e da paurosi incendi nei boschi, lo Stato ha dovuto creare un sistema di difesa che non potendo essere basato sulla materiale protezione delle popolazioni e del territorio dall'uragano, dall'inondazione, dall'incendio, ripiega sul controllo di queste calamità, accompagnato dal sistema dell'allarme e da una efficiente organizzazione della protezione civile.

Diversa è la situazione italiana. E ciò perchè noi non siamo tanto minacciati da uragani, tifoni, trombe marine o da gravi e pericolosi incendi di boschi, quanto da alluvioni che provengono da fiumi e torrenti non più idonei — per un motivo o per l'altro — a contenere le acque che provengono da bacini imbriferi, in gran parte privati del loro manto naturale. Inoltre, siccome la nostra ricchezza è concentrata in numerose città e terreni situati lungo i fiumi, di regola, non abbiamo alternative, e quindi dobbiamo assolutamente difendere i nostri territori e le nostre città, sia pure sostenendo alti costi.

Soltanto in alcuni casi, e per limitati territori, come potrebbero essere alcune zone

situate nel delta padano, si può pensare ad una limitata protezione contro le alluvioni, integrata da un idoneo sistema di allarme.

È bene però avvertire che la protezione contro le alluvioni non va mai disgiunta dal sistema dell'allarme. Per quanto efficiente sia la difesa, essa non potrà garantirci dalle esondazioni nei periodi nei quali le piogge abbiano un carattere del tutto eccezionale. Tanto più che nel nostro Paese, durante gli ultimi venti anni, abbiamo avuto una serie di alluvioni — dall'Emilia alla Sardegna, dalla Calabria al Veneto, dalla Toscana al Piemonte — che ci dimostrano non essere poi così rare le precipitazioni eccezionali.

### III. — *La protezione del suolo e l'erosione.*

La coltivazione di terreni collinari e montani, anche nel caso in cui fossero ben sistemati, non potrebbe evitare l'erosione del terreno nei periodi di intensa precipitazione. Soltanto i terreni coperti da boschi e da pascoli permanenti, con la protezione offerta dalle piante e dalle cotenne erbose, sono esenti da erosione, onde le acque ruscellanti verso il piano non portano limo, tanto che nei bacini privi di terra da semina e altrimenti lavorata (vigneti, oliveti, frutteti, eccetera) l'acqua giunge abbastanza chiara nel suo recapito.

Tuttavia, la protezione del suolo contro l'erosione non è, di per sè, fattore determinante per evitare l'alluvione. Come è stato ampiamente dimostrato, la protezione del bosco e del pascolo non diminuisce, dopo un lungo periodo di piogge, il tempo che l'acqua impiega per trasferirsi dal punto di caduta al recapito nel corso principale del fiume, detto, per l'appunto, tempo di corrivazione. Quando il bosco e il pascolo sono stati completamente imbibiti da acqua piovana, non essendo più in condizione di riceverne altra, quella che cade ruscella rapidamente verso il corso d'acqua.

La profonda differenza sta nel fatto che mentre nei bacini imbriferi totalmente coperti da boschi e da pascoli permanenti l'acqua giunge abbastanza limpida nel fiu-

me, nei bacini dove prevalgono i terreni lavorati l'acqua giunge torbida e quindi alza il fondo del letto del fiume, compiendo altresì l'azione di insidia solida nei serbatoi e nelle casse di espansione.

Per evitare tale insidia è di fondamentale importanza la protezione del suolo e quindi la restituzione al bosco ed al pascolo di tutti i terreni ad elevata pendenza. Si è detto ad elevata pendenza poichè, nelle attuali condizioni di vita del nostro Paese, non si può restituire integralmente i terreni acclivi al bosco e al pascolo. Pertanto, siccome è molto probabile che una superficie non inferiore ad un quarto dei terreni di collina e di montagna debba continuare ad essere lavorata, e cioè coltivata a cereali, leguminose da granella e piante arboree, ne viene che per ridurre l'insidia solida e rallentare i tempi di corrivazione dobbiamo por mano ad un metodico lavoro di sistemazione del terreno agrario.

A tal fine, se sono validi gli strumenti offerti dalla legislazione vigente, che si imperniano sul vincolo idrogeologico imposto dall'amministrazione forestale, però essi non sono suscettibili di essere applicati su di un territorio molto più esteso, come oggi si richiede. E ciò perchè i metodi coercitivi accompagnati da adeguate sanzioni, mal si prestano ad essere applicati in contrade dove la popolazione tende a disertare le campagne. Da questo ulteriore vincolo imposto dalla legge deriverebbe una ulteriore ragione per accelerare il già intenso esodo rurale. Inoltre, questo atteggiamento coercitivo non sempre contribuisce a risolvere il problema, dato che l'esodo rurale raramente provoca il totale abbandono dei terreni. Le case abbandonate da famiglie rurali di regola non comportano l'abbandono del terreno cui queste case servivano: il terreno sarà unito ad altri poderi e al posto di una coltura diligente ed attiva, assicurata dalla presenza della famiglia colonica, custode della terra, della vigna, della casa, vi sarà una coltivazione estensiva, largamente meccanizzata, che accrescerà, con l'erosione, l'apporto solido nel piano.

Una politica coercitiva di difesa del suolo ha poche probabilità di sortire buoni ri-

sultati. Perciò è da ritenere che un mezzo efficace per garantire, con la sistemazione del terreno, un minimo di protezione contro l'erosione sia quello dei piani di bonifica, da applicare ai comprensori dove si verifichi l'erosione.

Si dirà che questo metodo non sempre ha dato buoni risultati. È facile rispondere che non solo non si vede quale altro metodo abbia dato risultati migliori o possa darli, ma soprattutto va ricordato che i consorzi di bonifica nelle zone collinari e montane sono di data recente e spesso non avevano tanto lo scopo della protezione del suolo contro l'erosione quanto quello di creare nuovi tipi di ordinamenti agrari, legati soprattutto alla intensificazione della produzione.

\* \* \*

Parallelamente all'azione di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti, occorrerà anche un lungo sforzo per « sistemare » i terreni di collina e di bassa montagna. Occorrerà quindi regolare le acque superficiali per fermare l'azione erosiva, il che impegnerà lo sforzo di qualche generazione. Perciò bisognerà rivolgere maggiori cure all'agricoltura di collina e di montagna.

Le alluvioni sono legate, come si è visto, insieme alla eccezionalità dell'evento idrometeorico, ai tempi di corrivazione e al trasporto solido delle acque. Quando si accentua il fenomeno erosivo aumenta la quantità di acque non assorbite. Infatti, quando piogge violente abbiano asportato lo strato di suolo attivo, il terreno, avendo perso un po' del suo naturale potere di difesa, è più esposto all'erosione, sicchè l'acqua assorbita dal terreno è minore, mentre le eccedenze, sempre maggiori, scorrono in tempi più brevi.

Con l'aumento del volume delle acque cresce la quantità del trasporto solido a valle con tutte le conseguenze che comporta. È questo il motivo per cui gli effetti rovinosi delle precipitazioni si moltiplicano.

Si tratta il più delle volte di fare opere modeste, ma appropriate e tempestive, per regolare le acque superficiali e frenare il tra-

sporto solido. L'erosione, inoltre, comporta la perdita di fertilità dei terreni acclivi, che vengono così sottratti ad ogni utilizzazione. Occorre dunque una politica agraria generale, che incoraggi da una parte il ritorno al pascolo e al bosco dei terreni acclivi — e qui soccorrono i piani di bonifica montana — e che dall'altra mantenga ai terreni coltivati il grado di fertilità e coerenza che impedisca la loro progressiva degradazione.

Pertanto si devono tenere presenti i seguenti punti:

a) le conseguenze forse più gravi delle alluvioni sono legate al trasporto solido e cioè al fenomeno erosivo;

b) esistono mezzi tecnici per combattere l'erosione;

c) a tal fine bisogna preparare dei « quadri » tecnici, che a loro volta assistano il mondo rurale in questa comune battaglia.

#### IV. — *Il rimboschimento.*

L'abbandono delle terre marginali ha reso, dunque, urgente la protezione dei terreni collinari e montani a forte pendenza. Da ciò la necessità di completare i piani di bonifica con un organico programma di rimboschimento che miri a coprire di boschi i terreni che hanno tipica vocazione forestale e quelli che, pur essendo stati oggetto di coltivazione agraria, oggi devono per natura agro-geologica ovvero per pendenza essere restituiti al bosco.

Si tratta di un'opera di lunga lena, che richiede molti decenni e somme adeguate. Da fonte ufficiale si stima che nel nostro Paese vi siano 4 milioni di ettari di terreni seminativi che devono essere ricoperti dal bosco e dalla cotica erbosa del pascolo.

Il bosco dovrebbe coprire circa 3 milioni di ettari e quindi, nell'ipotesi che ogni anno si possano, in media, rimboschire 60 mila ettari di terreno, occorrerebbero cinquanta anni per portare a compimento l'impresa. Il periodo, in realtà, non è così lungo da scoraggiare l'impresa.

L'opera di rimboschimento deve, però, essere accompagnata dalla sistemazione idraulica dei bacini montani; e ciò perchè non si

può attuare un felice rimboschimento se non si garantisce la stabilità del suolo sul quale esso è praticato.

Il Ministero per l'agricoltura e le foreste dovrà quindi guidare non solo il rimboschimento ma anche l'opera di assestamento dell'alto bacino dei corsi d'acqua.

#### V. — *Il servizio della protezione del suolo.*

Da molte parti si ritiene che sia necessario istituire anche nel nostro Paese un servizio dedicato alla protezione e conservazione del suolo. Ora sembra che nel nostro Paese, data l'esistenza del Corpo delle foreste la cui tradizione e la cui esperienza hanno dimostrato di essere valide per la difesa dei territori montani e collinari, non sia necessario creare un nuovo servizio, ma basti mettere il Corpo delle foreste nelle condizioni di svolgere meglio il suo compito. A tal fine non è tanto necessario accrescere il personale, che si può considerare pressochè adeguato alle necessità, quanto dare al Corpo stesso i mezzi tecnici che ne esaltino l'efficienza e quindi la produttività.

Il Corpo delle foreste non solo provvede già alla protezione del suolo con il vincolo idro-geologico, con l'azione di rimboschimento e di sistemazione della parte alta dei corsi d'acqua (sistemazione idraulico-forestale), ma può essere messo nelle condizioni di far acquistare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, i terreni che, in mancanza di iniziativa privata, devono essere sottratti alla coltura agricola e obbligatoriamente coperti da boschi e da pascoli.

\* \* \*

Un aspetto di modesta importanza finanziaria ma di rilevante interesse generale deve essere segnalato; e cioè una razionale organizzazione della ricerca scientifica nel campo forestale e della protezione del suolo. In un primo tempo questa esigenza può essere soddisfatta con il rafforzamento degli Istituti sperimentali per la difesa del suolo, per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei terreni collinari, che trovano,

in Firenze, un gruppo importante di istituzioni, di studiosi e di ricercatori, che potrebbero formare il corpo iniziale di un unico istituto per la protezione e la conservazione del suolo, atto a compiere il lavoro di ricerca indispensabile per poter fornire, al Corpo delle foreste e agli Ispettorati agrari, nella reciproca sfera di competenza, gli insegnamenti indispensabili per un proficuo lavoro.

Così concepita, l'organizzazione italiana della protezione del suolo troverebbe il suo fulcro nel Corpo delle foreste, affiancato dagli ispettorati agrari; e, per la parte sperimentale e di ricerca, nell'Istituto per la Protezione del suolo di Firenze, opportunamente integrato e rafforzato.

#### VI. — *I serbatoi.*

Tra le modifiche introdotte dall'uomo nel corso naturale delle acque, vanno ricordati i piccoli, medi e grandi serbatoi costruiti soprattutto a fini idroelettrici. Essi, se la utilizzazione idroelettrica diventa un fatto subalterno alla raccolta di acque per regolare l'onda di piena, si dimostrano di sicura utilità nella lotta contro le alluvioni. Se, invece, la priorità viene data alla produzione di energia idroelettrica, allora essi possono essere causa di aggravamento dell'onda stessa.

A ciò si aggiungano le regolazioni dei grandi laghi prealpini, i quali formano degli immensi serbatoi regolati da dighe costruite all'incile, nel punto in cui il lago alimenta il suo emissario. Queste opere di regolazione del Lago Maggiore sul Ticino, del Lago di Como sull'Adda, del Lago d'Iseo sull'Oglio, del Lago di Garda sul Mincio — connesso, quest'ultimo, al sistema Adige-Garda — sono strumenti di grande importanza, e estremamente utili nell'attuazione di una generale regolazione delle acque non soltanto del fiume Po, ma anche dell'Adige.

Strumento, quindi, di grande efficacia per regolare l'onda di piena sono i serbatoi, situati nel medio e nell'alto corso dei fiumi e dei torrenti. Questi serbatoi, che invasano l'acqua che cade nella parte alta del bacino imbrifero dei corsi di acqua, debbono avere, come prima e fondamentale funzione

quella di ridurre l'onda di piena, trattenendo le acque nei periodi nei quali è probabile che le piogge prolungate determinino alluvioni. Nel caso in cui i serbatoi siano destinati a contenere l'onda di piena, l'utilizzazione delle acque per scopi idroelettrici e per scopi irrigui deve essere subordinata al fine fondamentale al quale sono destinati e cioè alla scolmatura dell'onda di piena. Perciò alla fine dell'estate, quando cominciano le probabilità di piogge prolungate, bisognerà che i serbatoi si trovino vuoti, anche se ciò comporta la perdita di utilizzazioni idroelettriche e, forse, anche irrigue.

Questi serbatoi di raccolta delle acque adempiono ad una funzione di eccezionale importanza nell'economia idrica del nostro Appennino; anche perchè possono contribuire in misura notevole a rifornire le esigue falde freatiche, poverissime durante l'estate, specialmente nell'alta pianura.

Affinchè questi serbatoi siano efficaci nell'azione di scolmatura dell'onda di piena è necessario che, nel complesso, abbiano una capacità cospicua, in rapporto alla portata del corso d'acqua. Il che spiega perchè il contributo dei laghi collinari, per quanto numerosi, non potrà mai, da solo, essere sufficiente. L'azione dei serbatoi deve essere fondata su alcuni grandi invasi ai quali aggiungere, con funzioni complementari, un grosso numero di medi laghi collinari.

L'organo che vigila sui corsi d'acqua e che ha la responsabilità della lotta contro le alluvioni dovrà coordinare l'azione, dando il tempestivo ordine di svuotamento dei serbatoi.

L'esperienza accumulata, e l'osservazione compiuta a volte per oltre un secolo, forniscono dati preziosi per un tempestivo ed efficace intervento.

#### VII. — *Le difese a mare.*

La protezione di alcuni territori, specie in contrade di recente bonifica, esige efficienti difese dalle mareggiate; tali difese, dati i progressi della tecnica, consentono di garantire con efficacia le zone interne dall'aggressione del mare. Il problema, dato l'elevato costo che hanno le difese marine, è quindi essen-



zialmente economico. Si tratta, cioè, di stabilire se conviene o meno affrontare la costruzione di alcune difese a mare; problema di particolare delicatezza e responsabilità, quando esse proteggono soltanto terreni di modesta importanza economica e privi di centri abitati.

Mentre la difesa di Venezia, da attuare anche con un generale rafforzamento delle difese a mare, non presenta alternative, dato che bisogna assolutamente proteggere la città, vi sono contrade per le quali il problema può presentare alternative; e ciò perchè non è detto che sempre e comunque tutta la terra possa essere difesa sia dalle mareggiate sia dalle esondazioni del fiume.

Si pone quindi un problema che probabilmente non conviene risolvere con decisioni estreme.

#### VIII. — *La difesa delle città.*

Nel nostro Paese, fondamentale è la difesa delle città. Lo abbiamo già detto, ma riteniamo di dover insistere perchè alcune città — in particolare Roma, Firenze, Pisa, Verona, Padova, e altre ancora — rappresentano un così cospicuo patrimonio artistico ed economico da imporre opere capaci di dare l'assoluta garanzia contro le esondazioni dei fiumi che le attraversano.

A tal fine, se possibile, la costruzione di grandi serbatoi in contrade non lontane dalle città si dimostra di sicura efficacia: ripetiamo che in essi si può raccogliere una parte cospicua delle acque, così da alleggerire fortemente la piena.

La città di Roma si trova in una condizione particolare, perchè a monte, lungo il corso del Tevere, per circa centoventi chilometri, vi è una serie di dighe che formano bacini idroelettrici, i quali, opportunamente adattati, potrebbero contribuire, se razionalmente manovrati, alla protezione della città. La perdita di un non cospicuo ammontare di energia idroelettrica è il premio di assicurazione che bisogna pagare e che ci sembra largamente giustificato dal patrimonio, non solo economico e storico — artistico, che la capitale d'Italia e della Cristianità rappresenta.

Analogamente si dica per Firenze e per quelle altre città per le quali, a loro protezione, si possono costruire efficienti canali scolmatori, come è stato fatto per lo scolmatore dell'Arno, a difesa della città di Pisa.

In aggiunta, quindi, al rinforzamento degli argini, alla costruzione di scolmatori, di serbatoi montani e di casse di espansione, le città possono essere difese anche da appositi serbatoi e casse di espansione situate nelle loro immediate vicinanze.

#### PARTE SECONDA

#### PRECEDENTI LEGISLATIVI E LORO ATTUAZIONE

I. — *Interventi operati nella sistematica regolazione delle acque a seguito della legge sul piano orientativo (19 marzo 1952, n. 184) e delle relative leggi di finanziamento.*

1. — In conseguenza dei ben noti eventi calamitosi dell'autunno 1951, il Parlamento italiano, resosi consapevole della fondamentale importanza di una sistematica regolazione delle acque, ai fini soprattutto della difesa del suolo, approvò una legge (19 marzo 1952, n. 184), la quale invitava il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste, a presentare, entro un termine di sei mesi, « un piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica ».

Tale procedura era giustificata dal fatto di dover impostare degli interventi a lungo termine e strettamente coordinati tra loro, in dipendenza dei peculiari aspetti tecnici e finanziari delle opere idrauliche.

La sistematica regolazione delle acque era rivolta — ai sensi dell'articolo 2 della citata legge — al raggiungimento dei seguenti fini:

razionale utilizzazione delle acque;  
lotta contro l'erosione del suolo;  
difesa del territorio contro le esondazioni.

Dei tre fini sopra ricordati, il secondo e il terzo acquistavano un particolare rilievo, per ovvie ragioni che qui non è il caso di esaminare.

Il piano orientativo doveva articolarsi nelle seguenti materie:

- piano delle opere da eseguire;
- stato dei progetti già formulati o in corso di esecuzione;
- graduazione nel tempo delle fasi di esecuzione.

Il 6 febbraio 1954, con notevole ritardo rispetto ai termini fissati dalla legge ma non senza giustificazione per la mole e la complessità del lavoro di formazione, il piano orientativo venne presentato al Parlamento. Peraltro, i primi finanziamenti hanno preceduto la data di presentazione del piano stesso.

2. — Il contenuto del piano orientativo è stato disposto secondo il seguente ordine di considerazioni:

A) Introduzione su:

a) gli aspetti geologici del territorio nazionale, il fenomeno della erosione, entità e distribuzione delle precipitazioni;

b) le possibilità naturali per la regolazione delle acque (permeabilità dei terreni, capacità d'invaso dei laghi naturali, nevai e ghiacciai);

c) la funzione del bosco.

Come prima conclusione si afferma che « le principali cause del dissesto dei nostri corsi d'acqua sono dunque da ricercarsi prima di tutto nella giovane età della maggior parte dei terreni del nostro territorio e di conseguenza nel carattere prevalentemente e spiccatamente giovanile di quasi tutta la nostra rete fluviale; la natura poi non ci offre troppo favorevoli condizioni per attenuare l'azione delle acque meteoriche e fluviali se si eccettua quella della permeabilità dei terreni; dal bosco può soltanto ottenersi una efficace ed importantissima azione contro l'erosione ».

B) Poichè la causa prima e determinante del dissesto idraulico è l'erosione del suolo,

i provvedimenti devono essere rivolti prima di tutto « a ridurla in modo efficace » (rinsaldamento dei versanti con il rimboschimento e la diminuzione delle pendenze degli alvei). A tali provvedimenti si devono aggiungere quelli di regolazione fluviale perchè i corsi d'acqua raggiungano condizioni di equilibrio ed un loro migliore defluire nonchè quello per le opere di difesa dalle inondazioni.

C) Esame delle condizioni dei bacini dei più importanti corsi d'acqua con l'indicazione dei provvedimenti da prendersi (quali opere e la spesa occorrente).

D) Utilizzazione delle acque per la produzione dell'energia elettrica (per la quale si dà il quadro delle possibilità che rimangono) e per l'irrigazione (per questa ultima il piano orientativo non è in grado di formulare un programma).

E) Proposta di un piano operativo trentennale per una spesa complessiva di miliardi 1454,121. Per le opere più urgenti si propone un piano decennale per una spesa complessiva di miliardi 848,798 (58,3 per cento) (1).

F) Raccomandazioni circa l'esecuzione delle opere: 1) gradualità; 2) organicità (procedere per unità idrografiche ben definite); 3) tipi standardizzati per le opere di più largo impiego; 4) organizzazione tecnica adeguata ed efficiente; 5) accertamenti successivi; 6) unicità di criteri e di metodi.

G) Conclusione, in cui si afferma che: « Se il piano predisposto potrà avere — come è da augurarsi — completa attuazione, i benefici sia di carattere sociale che economico che se ne ricaveranno sono certamente tali da giustificare la ingente spesa che richiede; e se non si può, oggi, garantire che con le opere proposte il « furore » di tutte le nostre acque sarà definitivamente debellato, si può però sicuramente affermare che, pur sempre nei limiti delle umane pos-

(1) In un secondo tempo (1964) l'indicazione della spesa per il piano trentennale è stata elevata a miliardi 1.552,527.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sibilità, la quasi totalità delle cause dei funesti disastri provocati dalle acque sarà eliminata » (1).

3. — Gli interventi legislativi per il finanziamento delle opere previste dal piano orientativo sono numerosi e distribuiti in un arco di tempo di poco più di un decennio (2). Le somme stanziare sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci preventivi del Ministero dei lavori pubblici (opere idrauliche) e del Ministero dell'agricoltura e foreste (opere idrauliche; opere idraulico-forestali; opere idraulico-agrarie). Altre somme sono stanziare nel bilancio della Cassa del Mezzogiorno (opere idrauliche; opere idraulico-forestali; opere idraulico-agrarie) (3).

Nell'elenco delle spese, previste dalle leggi di finanziamento del piano o., sono incluse anche quelle relative:

a) a progettazioni, studi, rilievi, esperienze su modelli (legge 20 aprile 1952, numero 422, e legge 25 gennaio 1962, n. 11);

b) alle opere di difesa degli abitati e per lo spostamento totale o parziale degli stessi (legge 26 novembre 1955, n. 1177);

(1) Seguono tre allegati (Elenco generale delle opere proposte dagli uffici periferici, divise in: opere idrauliche; opere idraulico-forestali; opere idraulico-agrarie - Prospetto riassuntivo delle spese previste dai vari uffici periferici suddivise per categorie di opere e per i periodi di tempo per la loro esecuzione - Carta idrografica con l'indicazione delle opere di sistemazione).

(2) Iniziando il periodo con la legge del 29 aprile 1952, n. 422, e includendo nel gruppo di leggi finanziarie anche quella del 31 ottobre 1963, numero 1408 (Vajont, per la parte evidentemente che riguarda le opere idrauliche), il periodo di tempo è di 12 anni circa. Se si tiene conto degli stanziamenti iscritti in bilancio, il periodo di tempo relativo ad essi, va dall'esercizio finanziario 1950-51 all'anno finanziario 1967 (per quest'ultimo anno il riferimento riguarda la sola legge speciale per la Calabria).

Le fonti legislative sono rappresentate da leggi organiche, le quali prevedono il finanziamento attraverso le leggi di bilancio, e da leggi speciali, per le quali si dà l'elenco nell'Appendice n. 1 a), b) e c).

(3) Vedi appendice n. 2 a) e b).

c) alle opere di difesa a mare (legge 24 luglio 1959, n. 622).

Sono inoltre da ricordare alcune disposizioni, quali:

a) il ricupero di quote a carico degli interessati (legge 20 aprile 1952, n. 423, e legge 31 gennaio 1963, n. 68) (4);

b) la modifica alle competenze in vigore (vedi il caso della sistemazione del fiume Reno — legge 20 aprile 1952, n. 423 — e la percentuale di spesa riservata alla amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici (legge 9 agosto 1954, n. 638) (5);

c) quelle contenute nell'ultima legge di finanziamento (25 gennaio 1962, n. 11) che prevede: piani esecutivi annuali da presentare contemporaneamente agli stati di previsione; il coordinamento degli usi congiunti delle acque (irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna) con gli interventi per la regolazione dei corsi d'acqua; la presentazione al Parlamento, entro il 30 giugno 1966, di una relazione sulla esecuzione delle opere previste dal piano quinquennale della stessa legge e sulle ulteriori necessità, per le quali « il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e le foreste e del tesoro, proporrà al Parlamento gli stanziamenti relativi »;

(4) Per le opere idrauliche di 2ª categoria il recupero delle quote riguarda il 50 per cento della spesa (gli interessati sono: le provincie e altri).

Per le opere idrauliche di 3ª categoria la manutenzione è a totale carico dei Consorzi. Un riparto più favorevole per gli interessati è quello previsto per le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura nell'Italia Meridionale e nelle Isole (regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, citato dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68).

(5) La gestione tecnico amministrativa ed economica dei lavori, riservata all'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 638, venne parzialmente decentrata, in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, agli organi regionali dell'Amministrazione centrale. Successivamente, con l'entrata in vigore del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 134, la gestione tecnico-amministrativa ed economica è stata totalmente decentrata e quindi attribuita ai predetti organi.

d) la facoltà di effettuare impegni di spesa sugli stanziamenti appartenenti ad esercizi finanziari successivi (legge 9 agosto 1954, n. 638 e legge 25 gennaio 1962, n. 11).

## II. — Considerazioni sulle norme che regolano le modalità degli interventi per la sistematica regolazione delle acque.

Quanto è stato sopra ricordato offre materia ad alcune considerazioni, le quali possono utilmente servire in sede di proposte per una legislazione organica della difesa del suolo, della sistemazione dei corsi d'acqua e della utilizzazione delle risorse idriche. Da un primo esame si possono raccogliere le seguenti osservazioni:

a) In qualche caso la legislazione per la sistematica regolazione delle acque (vedi ad esempio la legge per la Calabria, n. 1177) prevede una somma di interventi che non si limitano al classico elenco delle opere di sistemazione idraulica ma che si estendono anche alle opere di consolidamento e trasferimento degli abitati. Con ciò si vuol dire che un'organica difesa del suolo non dovrebbe escludere — quando ne sia il caso — interventi di natura urbanistica (tanto per gli insediamenti abitativi quanto per gli insediamenti produttivi).

Ma un esame per quanto sommario della legislazione in materia di consolidamento e trasferimento degli abitati impone la sua revisione sotto l'aspetto di una soluzione urbanisticamente corretta, nonchè sotto lo aspetto degli impegni finanziari.

b) In qualche caso (vedi ad esempio la citata legge n. 622, articolo 20) è stata prevista l'esecuzione di opere di difesa a mare. Orbene, una nuova legislazione di difesa del suolo non dovrebbe dimenticare questo capitolo così importante. Le coste del nostro Paese costituiscono da sole, per la loro notevole estensione e soprattutto per le condizioni precarie in cui una buona parte di esse si trova per effetto della corrosione marina, delle mareggiate e del mancato ripascimento (spiagge), un capitolo fondamentale della difesa del territorio. La cosa va sottolinea-

ta, tra l'altro, per i rilevanti sforzi che si devono compiere sul piano finanziario (vedi le osservazioni a pagina 61 della relazione Alessandrini sullo stato di previsione del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61).

c) Sarebbe interessante conoscere quanto è stato speso in materia di studi, rilievi ed esperienze su modelli e sopra tutto quali risultati si sono ottenuti. La scienza e la tecnica sono in grado di offrire, per la sistematica difesa del suolo, delle soluzioni. Quello che conta è portare a termine tale lavoro e utilizzarlo in sede operativa.

d) Il ricupero di quote a carico degli interessati — quanto mai discutibile nel caso di riparazione o di ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da eventi calamitosi — deve rimanere quale norma generale, anche se, ai fini di una sua maggiore rispondenza ad esigenze di praticità ed equità, si rende necessario una revisione dell'attuale sistema normativo.

e) Se è vero che l'utilizzazione delle risorse idriche e la difesa del suolo (intesa questa nel senso più generale) sono operazioni da collegare fra loro, è altresì vero che è particolarmente significativa la dipendenza della prima operazione dalla seconda. Data una certa soluzione della difesa del suolo, si può determinare il correlativo campo di utilizzazione delle acque. Quest'ultimo deve sempre essere prospettato, quanto meno in ipotesi, al momento in cui si progettano opere di sistemazione e difesa del territorio.

## III. — Spese effettuate a tutto il 31 ottobre 1965 e relative considerazioni.

Le relazioni annuali sui progressi compiuti nella attuazione del Piano orientativo, presentate dal Ministro dei lavori pubblici in ottemperanza al disposto dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184, offrono al lettore una messe abbastanza ricca di dati intorno alla situazione dei programmi, delle variazioni degli stessi e dei lavori compiuti e da compiere.

Mentre si rimanda alla nota allegata per quanto attiene il Prospetto delle spese complessivamente sostenute dall'inizio del piano orientativo (1953) alla data del 31 ottobre 1965 (1), per serie annuale e progressiva, è bene ricordare, in sintesi, gli elementi più interessanti di giudizio, contenuti nelle stesse relazioni. Essi sono:

1) Le considerazioni finali di ogni relazione ripetono uno schema invariato, quasi sempre costante nelle valutazioni, salvo per quanto riguarda le evidenti variazioni quantitative.

Ad esempio, si ripete ogni volta la raccomandazione secondo la quale « sarebbe necessario aumentare sostanzialmente i finanziamenti, anche perchè, in effetti, molte zone soggette a gravi e pericolose alluvioni necessitano di interventi solleciti e a carattere radicale ».

Si mette sempre in evidenza che le opere idrauliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono in genere eseguite in misura percentualmente superiore a quelle fissate nel riparto del programma, mentre l'opposto capita per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Si fa pure osservare che una parte dei lavori eseguiti e comunque elencati nelle relazioni si riferiscono ad opere non previste nel piano orientativo.

Si ripete spesso che è necessario incrementare gli stanziamenti specialmente per l'Italia Settentrionale, dove non può intervenire la Cassa del Mezzogiorno.

2) A seguito della applicazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, si denota una più accurata impostazione dei programmi, accusando peraltro le difficoltà di dover provvedere ad un fabbisogno che è suscettibile di continue variazioni, sia per i « mutamenti inevitabili delle condizioni fisiche e morfologiche dei corsi d'acqua, sia per la continuata insufficienza dei mezzi finanziari ».

Le ultime relazioni accentuano alcuni aspetti delle opere in ordine alle varie uti-

lizzazioni delle risorse idriche, significando con ciò di assolvere, seppure per gradi e con un cammino incerto e faticoso, al compito stabilito dalla stessa legge n. 184, la quale (articolo 2) affermava che la sistematica regolazione delle acque doveva tenere presente anche la « più razionale utilizzazione » delle stesse.

In alcune relazioni, ma in particolare in quella del 1964, si riferisce sulla sistemazione del Delta padano, informando il lettore che gli esperimenti su modelli idraulici esigono, prima di poter dare dei risultati utilizzabili in sede di programma, un periodo abbastanza lungo che, allo stato attuale, non può ritenersi conclusivo.

L'utilizzazione delle acque ai fini navigatori è ricordata nelle altre relazioni, per quanto attiene la linea Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, classificato per natanti da 600 tonnellate (portata utile), e il Po, per il quale si richiede la continuazione della sistemazione dell'alveo di magra (sistemazione che serve congiuntamente alla difesa e alla navigazione).

Nelle ultime relazioni c'è un accenno anche alla utilizzazione di acqua marina, attraverso il processo di desalinizzazione.

Nel complesso si ha l'impressione che la connessione dei problemi, da una parte, della utilizzazione delle risorse idriche e, dall'altra, della lotta contro l'erosione e della difesa del territorio, sia non di facile presentazione sul piano operativo. Parecchie difficoltà, di ordine anche organizzativo, impediscono una programmazione degli interventi con i quali provvedere ad un tempo alla difesa e alle varie utilizzazioni delle risorse idriche. Ma per superare questo *impasse* molto si insiste e con ragione.

3) Ed ancora l'ultima relazione formula interessanti osservazioni. Esse riguardano:

a) il fenomeno dell'abbassamento della zona deltizia del Po (la cessazione del quale sarebbe « confermata dai rilievi altimetrici seguiti recentemente »);

b) il fenomeno dell'abbassamento dell'alveo in quasi tutti i corsi d'acqua del bacino del Po (fenomeno che « perdura e si ac-

(1) Vedi Appendice III.

centua » e per il quale si ritiene opportuno uno studio approfondito di carattere generale e a livello superiore »);

c) la particolare natura dei lavori idraulici che « non consentono soste e rallentamenti nella esecuzione delle opere... [le quali] devono essere eseguite ed ultimate in maniera rapida e coordinata »;

d) la difformità di criteri impiegati dai diversi uffici periferici nel proporre le necessarie variazioni al piano orientativo;

e) l'opportunità di « far precedere, per ogni bacino, o per bacini contigui complementari, lo studio dei piani regolatori degli acquedotti in parallelo e di concerto con i programmi di regolazione e di utilizzazione delle risorse idriche ».

Pur sapendo che il presente disegno di legge è caratterizzato dall'urgenza e da interventi per lo più di prosecuzione di opere in corso, si è voluto qui riportare le varie considerazioni contenute nelle relazioni annuali del Ministro dei lavori pubblici, perchè di esse si tenga, fin dove è possibile, il debito conto in occasione della formulazione dei programmi, della elaborazione dei progetti e quindi della esecuzione dei lavori.

### PARTE TERZA

#### IL PIANO QUINQUENNALE E LA DIFESA DEL SUOLO

I. — *La difesa e la conservazione del suolo nel Piano quinquennale di sviluppo economico.*

1. — Solo recentemente, in occasione della presentazione di emendamenti del Governo al testo unificato del Piano quinquennale di sviluppo, l'argomento della difesa e conservazione del suolo è stato trattato *ex professo* ed è diventato un capitolo apposito del Piano.

In precedenza erano stati fatti degli accenni, in diversi capitoli, in modo frammentario e con proposte di spesa (pubblica e privata) in misura meno rilevante.

Il primo testo del Piano quinquennale (1) riferisce sulla questione nel seguente modo:

a) nel capitolo XIII (« Altre opere pubbliche ») è detto al paragrafo 2°:

« L'intervento pubblico nel settore delle opere idrauliche dovrà perseguire due ordini di obiettivi:

arrestare i movimenti franosi ed erosivi del suolo e difendere dalle inondazioni campagne ed abitati;

attuare una organica e razionale utilizzazione delle acque, sia per l'alimentazione sia per l'irrigazione e lo sfruttamento industriale.

La soluzione dei problemi connessi alle acque pubbliche si colloca in un orizzonte temporale che supera il prossimo quinquennio. Comunque, in tale periodo, e relativamente alle sole opere idrauliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, si dovranno eseguire le opere più urgenti, concernenti il completamento di interventi già intrapresi; di splateamento e di arginatura; opere a difesa degli abitati delle zone di bonifica già appoderate e in corso di irrigazione e a difesa delle opere pubbliche, specie di quelle della viabilità ordinaria e ferroviaria; opere di completamento del piano di sistemazione idro-geologica del suolo calabrese.

Il finanziamento di tali opere comporterà una spesa complessiva di 300 miliardi di lire... ».

Si può osservare che i due obiettivi indicati non accennano alla importante esigenza del coordinamento da soddisfare sia in sede programmatica che in sede operativa.

In ordine alle varie utilizzazioni delle acque non è ricordata, ad esempio, la navigazione interna. La spesa di 300 miliardi nel quinquennio 1965-1969 (2) rappresenta

(1) Approvato in un primo tempo dal Consiglio dei Ministri, il 29 gennaio 1965, e, dopo il parere del CNEL, in via definitiva il 2 giugno dello stesso anno. Il 29 ottobre 1965 il Consiglio dei Ministri approvò una « Nota aggiuntiva ».

(2) Con la « Nota aggiuntiva » il periodo quinquennale del Piano è stato spostato di un anno (e cioè 1966-1970).

indubbiamente un passo avanti rispetto alla cadenza degli stanziamenti mantenuta negli anni precedenti al piano quinquennale (1).

Il testo unificato, nella prima stesura dell'agosto 1966 (2), aumenta di 50 miliardi l'importo di spesa sopra indicato, e, per quanto attiene al riparto della stessa, non scende a particolari (3).

b) Nel capitolo XVI (« Sviluppo economico del Mezzogiorno ») si fa accenno ai problemi della utilizzazione delle risorse idriche. Una particolare menzione è fatta per gli acquedotti, per i quali si propone una spesa di 200 miliardi per il periodo 1965-1969 (somma di molto superiore a quella che fu effettivamente stanziata nel sessennio precedente).

Il testo unificato aumenta la previsione di spesa indicando, come somma complessiva, 215 miliardi.

Passando al settore agricolo, lo stesso capitolo dice al paragrafo 16:

« Le direttrici fondamentali dell'intervento in questo settore riguarderanno: la valorizzazione dei complessi irrigui; la sistemazione montana, la conservazione del suolo e il rimboschimento ». E dopo aver accennato alle utilizzazioni irrigue, conclude: « L'azione per la difesa del suolo si proporrà in particolare: la difesa delle nuove zone d'intenso sviluppo agricolo e industriale dagli effetti della erosione delle zone so-

(1) Gli stanziamenti, per leggi speciali e per leggi di bilancio, che si riferiscono al quinquennio precedente alla data d'inizio del Piano, ammontano a 132,375 miliardi di lire.

(2) Vedi Commissione speciale della Camera dei deputati avente per relatori gli onorevoli Curti e De Pascalis.

(3) Nel testo governativo si propone il seguente riparto:

44 miliardi di lire (interventi già programmati);  
226 miliardi di lire (nuovi lavori);

10 miliardi di lire (manutenzione);

20 miliardi di lire (interventi straordinari).

La somma destinata alla manutenzione rappresenta un ripensamento rispetto ai criteri di spesa seguiti in precedenza. È un ottimo principio, sul quale si avrà modo di ritornare.

vastanti, lo sviluppo della silvicoltura, la salvaguardia di varie opere infrastrutturali (in specie nuove strade e acquedotti) costruite in passato in zone caratterizzate da sfavorevoli condizioni geologiche ».

Il riferimento alla difesa del suolo è dovuto probabilmente alla particolare esperienza della Cassa del Mezzogiorno in ordine alla applicazione della legge sulla Calabria; esso rappresenta, sia pure *in nuce*, una anticipazione del problema che dovrebbe interessare moltissime parti del territorio italiano.

Per l'agricoltura si indica un importo di spesa complessivo di 450 miliardi per il quinquennio 1965-1969 (stanziamenti della Cassa del Mezzogiorno), ma non si conosce il riparto di tale somma e quindi quanto dovrebbe essere destinato alla difesa e conservazione del suolo.

Il testo unificato riduce, per quanto riguarda l'irrigazione, l'estensione della stessa da 200 mila a 170 mila ettari; per quanto attiene lo stanziamento globale (sempre Cassa del Mezzogiorno), questo si riduce a 400 miliardi. Si dovrebbe concludere che tale diminuzione riguardi solamente gli interventi per le utilizzazioni irrigue.

c) Nel capitolo XVIII (« Agricoltura »), si dice, a fine del paragrafo 9:

« Nel settore forestale sarà accentuato l'impegno dell'azione pubblica per garantire l'equilibrio idrogeologico e in vista della funzione che il bosco è chiamato a svolgere, sia come diretto produttore di legname sia come elemento paesaggistico di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico.

A questi fini si procederà sia con la collaborazione di enti pubblici, di società e di privati, sia soprattutto attraverso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che dovrà acquisire vasti comprensori di terre inidonee alla coltura agraria per impiantare nuovi impianti boschivi, oltre a migliorare i boschi esistenti ».

Al paragrafo 11 si accenna all'importo di spesa di 600 miliardi per investimenti lordi in opere di bonifica e di sistemazione forestale (di cui 560 a carico dello Stato).

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale spesa, tuttavia, comprende anche delle voci che non hanno attinenza al tema che ci riguarda.

Il testo unificato porta a 660 miliardi gli investimenti lordi senza altro specificare.

2. — Successivamente (29 settembre 1966), la Commissione Bilancio e partecipazioni statali della Camera dei deputati ha approvato un testo (sul quale si sta svolgendo la discussione in assemblea) nel quale le questioni in esame sono state esposte senza nulla innovare rispetto al testo unificato dell'agosto 1966, salvo per quanto attiene alla voce « Infrastrutture di bonifica e investimenti forestali » della tabella « Investimenti lordi in agricoltura » (Cap. XVII). La somma relativa è elevata a 760 miliardi di lire. Conviene sottolineare questo aumento, benchè la somma indicata non contempra per intero opere attinenti al problema in oggetto.

Il quadro complessivo delle indicazioni di spesa secondo i vari testi del Piano Quinquennale è il seguente:

SETTORI DI INTERVENTO	Testo governativo (giugno 1965)	Testo unificato (agosto 1966)	Testo Commissione 5 <sup>a</sup> Bilancio e partecipazioni statali (settembre 1966)
	(miliardi di lire)		
1) Opere idrauliche (« Altre opere pubbliche » - Capitolo XIII) . . . . .	300	350	350
2) « Sviluppo economico del Mezzogiorno » (settore agricoltura - Capit. XVI)	450	400	400
3) « Agricoltura » (Cap. XVIII per il testo governativo - Cap. XVII per gli altri testi) . . . . .	600	660	760
Totale . . . . .	1.350	1.410	1.510

È bene ricordare che, in mancanza di analisi degli importi di cui ai nn. 2 e 3, non è possibile dire quanto effettivamente spettano alle opere di difesa e protezione del suolo.

A seguito degli eventi calamitosi dell'autunno di quest'anno, il Governo ha provveduto a presentare un emendamento sotto la

denominazione di capitolo XII bis, avente per titolo « Difesa e conservazione del suolo ».

Tale emendamento, dopo aver affermato che la politica della difesa e conservazione del suolo ha una capitale importanza nel nostro Paese per le particolari condizioni fisiche del territorio aggravate purtroppo dall'opera dell'uomo, sostiene che non c'è mai stata un'azione organica e a lungo termine per risolvere il problema in esame. Tale deficienza va imputata: 1) al lento maturarsi della coscienza delle interdipendenze che legano i vari interventi che hanno come oggetto la difesa e conservazione del suolo; 2) a difficoltà di ordine finanziario; 3) alla necessità di provvedere frequentemente alla riparazione di danni.

Tuttavia, in un più recente passato — dice il testo dell'emendamento — la legislazione ha operato per una trattazione organica degli interventi sia sul piano istituzionale sia sul piano finanziario. A tale riguardo il testo offre un elenco di leggi, che è da ritenersi però abbastanza incompleto. Solo nell'ultimo quinquennio 1961-1965, precedente a quello del Piano di sviluppo, si sarebbero aumentati i finanziamenti per un ammontare complessivo di 400 miliardi.

Per l'azione futura il documento chiede che essa vada inquadrata anche nel « riassetto territoriale », comprendendo quindi interventi di ordine urbanistico e anche le opere di difesa a mare. Dopo avere elencato le opere da farsi, secondo la loro classificazione tecnica, il testo dell'emendamento fa una esplicita richiesta di sufficienti finanziamenti e di un aggiornamento della legislazione. A tale riguardo si prospetta una spesa per il periodo 1966-1970 di complessive 900 miliardi di lire (di cui 350 per opere idrauliche) e si propone la presentazione di una legge organica di programmazione degli interventi.

È da osservare che il testo non è molto chiaro per quanto attiene il riparto della spesa.

Dopo avere richiamato il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 16 novembre 1966, al quale del resto fa riferimento l'intero testo dell'emendamento, que-



sto conclude con la richiesta di una legge ponte per superare l'attuale momento, nel quale sono venuti a mancare i fondi (per leggi speciali) per la difesa e la conservazione del suolo.

L'emendamento governativo migliora la trattazione dell'argomento in questione, quale era stata fatta nei vari testi del Piano quinquennale di sviluppo. Ciò costituisce un elemento di notevole rilievo. Si dovrebbe pensare, a prima vista, che il riesame della questione sia dovuto soltanto alla particolare congiuntura che stiamo attraversando. Ma questo ha solo significato di una pura e semplice occasione per consentire finalmente una presentazione del problema nella sua più giusta e completa prospettiva.

Poichè un secondo emendamento — che è stato presentato dal Governo alla Commissione V della Camera, per portare nei vari capitoli « modifiche compensative delle maggiori determinazioni di spesa » richieste dal 1° emendamento — importa una ulteriore assegnazione di 200 miliardi per bonifiche, è da ritenere che gli investimenti complessivi per la difesa e conservazione del suolo ammessi nel precedente testo del settembre 1966 ammonti a 700 miliardi. Ma poichè è rimasta invariata la parte che si riferisce alle opere idrauliche (350 miliardi) e i 550 miliardi si riferiscono al capitolo dell'agricoltura — senza quindi toccare quello che riguarda la Cassa del Mezzogiorno (400 miliardi) — si dovrebbe concludere che i 760 miliardi di cui alla tabella precedente riguardano la difesa del suolo solo per la quota di 350 miliardi.

#### PARTE QUARTA

#### IL DISEGNO DI LEGGE N. 2015

Con la presentazione da parte del Governo di un nuovo capitolo (XII-bis - Piano quinquennale) sulla difesa e conservazione del suolo (1), il Governo stesso assumeva l'im-

(1) Approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 1967.

pegno di predisporre — in attesa di una legge di programma per una organica soluzione del problema sopraindicato — una legge ponte « al fine di assicurare subito un adeguato volume di investimenti ».

Questo è dunque il motivo per cui è stato presentato al Parlamento il disegno di legge in esame, per altro giustificato dal fatto che, con l'anno finanziario 1966, si esauriscono gli ultimi stanziamenti di leggi speciali aventi per oggetto la sistematica regolazione dei corsi d'acqua.

1. — Il contenuto del disegno di legge (testo del Governo) — ordinato in pochi articoli — è determinato in prevalenza da norme di carattere finanziario (articoli 1, 4, 5 e 7) e da qualche norma di carattere organizzativo e procedurale (articoli 2, 3 e 6).

La parte finanziaria si può riassumere nelle seguenti proposte:

1) autorizzazione di una spesa complessiva di 200,2 miliardi di lire, divisa in parti eguali, nei due anni finanziari 1967 e 1968 (articoli 1 e 4);

2) di tale somma:

90,2 miliardi sono da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici: 90 miliardi « per la prosecuzione delle opere (idrauliche) più urgenti intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio, in attuazione del Piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonchè per l'esecuzione di nuove opere idrauliche di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua » (articolo 2, primo comma); 200 milioni, per spese di funzionamento di una apposita Commissione di studio (articolo 6);

110 miliardi sono da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste « per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraia, previste dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), non-

chè dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, in attuazione del Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184 » (articolo 4, primo comma).

Di tale somma, il 50 per cento è destinato alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana (articolo 4, secondo comma);

3) di tutte le somme autorizzate per le opere (200 miliardi), una aliquota, non superiore all'1 per cento, può essere utilizzata « per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi » (articolo 5, primo comma).

La spesa « sarà imputata ai competenti capitoli di bilancio relativi all'esecuzione delle rispettive opere » (articolo 15, secondo comma);

4) la copertura per l'anno finanziario 1967 è prevista « mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » (articolo 7, primo comma);

Più particolarmente, la copertura, come si legge nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame, va riferita all'elenco n. 5, mediante riduzione dello stanziamento di 202,5 miliardi di lire, previsto per il disegno di legge « Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie ».

La parte organizzativa procedurale riguarda le seguenti proposte:

1) per le opere idrauliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono predisposti, da parte degli organi decentrati dello stesso Ministero, dei programmi di massima. Questi sono poi approvati dal Ministro dei lavori pubblici (articolo 2, secondo comma);

2) i relativi progetti: a) sono approvati, senza alcun limite d'importo, con decreti del Presidente del Magistrato per il Po o dal Presidente del Magistrato alle acque ovvero dai Provveditori regionali alle opere

pubbliche, secondo le loro rispettive competenze (articolo 2, terzo comma); b) e la loro approvazione « equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i lavori medesimi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge » (articolo 2, terzo comma);

3) istituzione in Firenze di un Ispettorato superiore del genio civile per l'Arno con attribuzioni parallele a quelle dell'Ispettorato superiore del genio civile per il Tevere, istituito con regio decreto del 1° novembre 1940, n. 1740 (articolo 3);

4) costituzione di una Commissione di studio avente il compito di « esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione » (articolo 6, primo comma). Nello stesso articolo sono indicati i seguenti punti: composizione della Commissione; sua eventuale integrazione; compilazione di una relazione conclusiva; mezzi a disposizione della Commissione; indennità di viaggio e di missione; apertura di credito e compensi per i componenti.

2. — Sull'una e sull'altra parte si possono fare le seguenti considerazioni.

Sull'ammontare della spesa globale si osserva che — nonostante esso sia inferiore, nella misura media annuale, a quello che è stato ipotizzato nel capitolo XII-bis del piano quinquennale (900 miliardi di lire in cinque anni per la difesa e sistemazione del suolo) — i 200 miliardi rappresentano comunque un notevole impegno finanziario, tenuta presente la cadenza degli stanziamenti effettuati nel passato e senza dimenticare che nello stesso periodo di tempo (biennio 1967-1968) gli uffici decentrati e periferici dei Ministeri interessati dovranno occuparsi di interventi della stessa natura ed aventi carattere d'urgenza, quali quelli previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Sulla destinazione delle somme previste per le opere idrauliche di competenza del

Ministero dei lavori pubblici, nulla da osservare circa le due forme di intervento:

a) prosecuzione delle opere già iniziate e più urgenti, sulla base di norme contenute in leggi (speciali ed ordinarie), di attuazione del Piano orientativo;

b) esecuzione di opere nuove « per la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua ».

Non esiste infatti altra alternativa di impiego delle somme messe a disposizione. Rimane solo da osservare che: 1) per quanto riguarda il primo tipo di intervento, vale il complesso delle norme contenute in leggi finanziarie, citate nella parte seconda della presente relazione. (In verità si tratta di poche norme, per cui la base legislativa rimane sempre, per la regolamentazione e le procedure, il testo unico sulle opere idrauliche); 2) per quanto riguarda gli interventi del secondo tipo, si dovrebbe presumere il loro inquadramento nei programmi del Piano orientativo, ma senza un vincolo assoluto, in quanto sono sempre possibili modificazioni di programmi ed anche di progetti esistenti se si tiene presente che, a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 1966, sono mutati alcuni presupposti rappresentati dalle condizioni dei terreni e dei corsi di acqua (1).

Sulla destinazione delle opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste si fa notare che la mancata indicazione dei due tipi di intervento non crea una diversa situazione da quella appena indicata a proposito delle opere idrauliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici. In verità, le leggi richiamate al primo comma dell'articolo 4 consentono sia l'una che l'altra operazione.

La maggior quota assegnata al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste rispetto a quella indicata nel bilancio del Ministero

(1) Poichè l'espressione « opere idrauliche » non comprende di per sè anche le « opere di difesa a mare » (le une e le altre fanno capo a testi legislativi diversi e a diversi settori dell'Amministrazione dei lavori pubblici) non sarebbe inopportuna l'approvazione in Assemblea di un emendamento che estendesse gli interventi previsti dal disegno di legge anche alle opere di difesa a mare.

dei lavori pubblici non fa che riprodurre un rapporto già consolidato dall'esperienza di altre leggi finanziarie, stante l'enorme fabbisogno di mezzi finanziari che è richiesto dai vari ed estesi interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

3. — Le Commissioni riunite lavori pubblici e agricoltura hanno ritenuto di appor- tare qualche emendamento aggiuntivo, a seguito delle conclusioni e proposte scaturite dal dibattito in sede referente.

Tali emendamenti riguardano:

a) la sanatoria, sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, dell'attuale Cantiere officina di Boretto: strumento della massima importanza per i lavori di sistemazione idraulica del Po e per il servizio della navigazione (articolo 4 del testo della Commissione);

b) l'allineamento delle competenze del Magistrato alle acque con quelle del Magistrato per il Po.

La legislazione riguardante quest'ultimo è recente e più completa; con l'articolo 8 della legge n. 240, sono demandati, in via normale, al Presidente del Magistrato i poteri e le facoltà spettanti al Ministro dei lavori pubblici in materia di pronto intervento (art. 5 del testo della Commissione);

c) l'eliminazione della percentuale di spesa (V. l'aliquota massima dell'1 per cento) per la compilazione di progetti di massima, per studi, riilevi ed esperienze su modelli, eccetera, per evitare di stabilire *a priori* un limite non consono alle effettive esigenze (art. 7 del testo della Commissione);

d) il ripristino della norma (contenuta nella legge 25 gennaio 1962, n. 11), con la quale si stabilisce il coordinamento tra gli interventi nel settore della regolazione delle acque e della difesa del suolo e quelli della utiizzazione delle riserve idriche.

L'articolo 3 della legge n. 11 viene adattata alle caratteristiche del disegno di legge, per il quale non sono previsti dei piani di massima pluriennali e dei piani annuali esecutivi (art. 8 del testo della Commissione);

e) l'estensione delle norme di coordinamento, previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, anche alle zone che

non sono state colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (art. 9 del testo della Commissione);

f) l'aumento della somma destinata alle spese derivanti dall'articolo 10 (testo della Commissione) da 200 a 300 milioni. È stato infatti unanime il parere dei commissari sulla opportunità di assicurare i fondi necessari alla Commissione, che fra l'altro deve effettuare dei sopralluoghi ed indagini tecniche;

g) la facoltà di impegnare, durante l'esercizio finanziario 1967, i fondi di stanziamenti dell'anno finanziario 1968, (facoltà già ammessa in altre due leggi concernenti la sistematica regolazione delle acque), consentendo con ciò la formulazione di programmi biennali e la continuità degli interventi così necessari nel settore delle opere di sistemazione idraulica.

Oltre agli emendamenti sopra illustrati, ce ne sono altri di natura formale, per i quali non è necessario alcun commento.

In sede di Commissioni congiunte furono peraltro presentati alcuni emendamenti al quale è mancato l'assenso della maggioranza dei Commissari in quanto si trattò di proposte più adatte ad una legge generale di programma che non ad una legge-ponte per interventi di urgenza.

Mette conto infine di segnalare che, sempre in sede di Commissioni riunite, è stato approvato all'unanimità ed accettato dal rappresentante del Governo un ordine del giorno a firma dei senatori Lombardi, Medici, Ferroni e Giancane, col quale si propone la istituzione di una Conferenza nazionale delle acque ed il cui testo è il seguente:

Le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato, presi in esame i problemi generali della regolazione e utilizzazione delle acque;

considerata la necessità di:

a) attuare un'efficace difesa del territorio nazionale delle acque;

b) assicurare le disponibilità idriche occorrenti per le diverse utilizzazioni e quindi coordinarne gli usi ai fini civili, industriali, agricoli e di navigazione interna;

c) adottare i provvedimenti contro l'inquinamento delle acque;

d) aggiornare la legislazione vigente;

fa voti, perchè il Governo si faccia promotore di una Conferenza nazionale delle Acque, che abbia come scopo la ricognizione e l'esame di tutti i problemi connessi con la regolazione e l'utilizzazione delle acque.

### CONCLUSIONE

L'importanza e l'attualità dei problemi che sono richiamati dalle proposte contenute nel disegno di legge sono a tutti note. Essi sono stati ben presenti alla mente dei relatori, i quali — pur tenendo conto della brevità del tempo disponibile per la stesura della relazione, ma soprattutto del carattere di particolare urgenza del provvedimento in esame — non hanno comunque tralasciato di attirare l'attenzione del Senato sia sui problemi di fondo sia sull'esperienza del passato. I relatori sono convinti, e con loro tutti i membri delle due Commissioni, che il ribadire i temi della sistemazione e difesa del suolo è un dovere che mai deve venir meno, se si vuole creare una coscienza vigile e permanente dei pericoli che incombono sugli insediamenti umani e produttivi del nostro Paese e non accontentarsi delle reazioni che immediatamente seguono ai mali prodotti da eccezionali eventi calamitosi.

Il giudizio favorevole, già espresso in sede di Commissioni riunite sul disegno di legge, vuole essere un auspicio per una pronta e sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

LOMBARDI e MEDICI, relatori

## APPENDICE I

*Leggi che autorizzano l'intervento del Ministero dei lavori pubblici relativamente alla difesa del suolo e alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua.*

1) Legge 20 aprile 1952, n. 422 (autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene).

2) Legge 20 aprile 1952, n. 423 (autorizzazione di spesa per i lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno).

3) Legge 31 gennaio 1953, n. 68 (autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e dei torrenti).

4) Legge 9 agosto 1954, n. 638 (autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 21 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e dei torrenti con riferimento al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 1184).

5) Legge 26 novembre 1955, n. 1177 (provvedimenti straordinari per la Calabria).

6) Legge 24 luglio 1959, n. 622 (interventi a favore dell'economia nazionale).

7) Legge 25 gennaio 1962 n. 11 (piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali).

8) Legge 31 gennaio 1963, n. 1408 (Vajont).

*Leggi che autorizzano l'intervento del Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente alla difesa del suolo e alla sistematica regolazione delle acque.*

Dato il numero imponente delle leggi che toccano la materia in esame, si rinvia all'appendice II-2) dove molte di tali leggi sono citate con riferimento alla elencazione degli stanziamenti del Ministero dell'agricoltura e foreste.

*Leggi che autorizzano l'intervento della Cassa per il mezzogiorno nei settori della sistemazione dei bacini montani e relativi corsi d'acqua e nello spostamento degli abitati.*

1) Legge 10 agosto 1950, n. 646: « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno) ».

2) Legge 26 novembre 1955, n. 1177: « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (\*).

3) Legge 10 luglio 1962, n. 890: « Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria ».

(\*) Legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Ha autorizzato la spesa globale di 204 miliardi, così ripartiti:

*esercizio:*

1955-56 .....	10 miliardi
1956-57 .....	12 »
1957-58 .....	16 »
1958-59 .....	18 »
1959-60 .....	18 »
1960-61 .....	20 »
dal 1961-62 al 1965-66	19 miliardi in ciascuno degli esercizi
1966-67 .....	15 miliardi

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## APPENDICE II (1)

## Ministero dei lavori pubblici

ESERCIZI FINANZIARI	Legge n. 422	Legge n. 423	Legge n. 68	Legge n. 638	Legge n. 622	Legge n. 11	Legge n. 1408	Totale leggi speciali	Leggi di bilancio	Totale stanziamenti	Impegni assunti	Disponibilità
1950-1951	—	2,00	—	—	—	—	—	2,0000	—	2,0000	2,0000	—
1951-1952	0,075	—	—	—	—	—	—	0,0750	—	0,0750	0,0750	—
1952-1953	0,150	—	17,00	—	—	—	—	17,1500	5,347	22,4970	22,4970	—
1953-1954	0,150	—	—	—	—	—	—	0,1500	5,178	5,3280	5,3280	—
1954-1955	0,075	—	—	10,00	—	—	—	10,0750	3,596	13,6710	13,6710	—
1955-1956	—	—	—	10,00	—	—	—	10,0000	1,631	11,6310	11,6310	—
1956-1957	—	—	—	10,00	—	—	—	10,0000	1,500	11,5000	11,5000	—
1957-1958	—	—	—	10,00	—	—	—	10,0000	1,991	11,9910	11,9910	—
1958-1959	—	—	—	10,00	—	—	—	10,0000	1,826	11,8260	11,8260	—
1959-1960	—	—	—	10,00	20,00	—	—	30,0000	1,896	31,8960	31,8960	—
1960-1961	—	—	—	10,00	—	—	—	10,0000	1,814	11,8140	11,8140	—
1961-1962	—	—	—	10,00	—	13,00	—	23,0000	1,921	24,9210	24,9210	—
1962-1963	—	—	—	10,00	—	16,00	—	26,0000	1,530	27,5300	27,5300	—
1963-1964	—	—	—	10,00	—	15,00	1,60	26,6000	2,045	28,6450	28,6450	—
1964 2° semestre	—	—	—	4,347	—	8,4034	—	12,7504	0,712	13,4624	13,4624	—
1965	—	—	—	10,653	—	20,0966	—	30,7496	2,667	33,4166	33,4166	—
1966	—	—	—	5,00	—	16,0000	—	21,0000	4,926	25,9260	13,4020	12,524
	0,450	2,00	17,00	120,00	(*) 20,00	88,5000	1,60	249,5500	38,580	288,1300	275,6060	12,524

(Miliardi di lire)

(\*) Non sono compresi 3 miliardi destinati alle opere di difesa a mare.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: APPENDICE II (2)

*Divisione generale dell'economia montana — Finanziamenti disposti per l'attuazione di opere pubbliche di opere pubbliche di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale*

ESERCIZIO FINANZIARIO	(Leggi speciali)										Impegni ordinari di bilancio			In complesso		
	Legge del: 25-7-1952 n. 991 (a)	Legge del: 18-8-1962 n. 1360 (a)	Legge del: 2-6-1961 n. 454 (a)	Legge del: 26-7-1965 n. 967	Legge del: 16-5-1956 n. 501 (b)	Legge del: 24-7-1959 n. 622	Legge del: 25-1-1962 n. 11	Legge del: 13-5-1965 n. 431 (1)	21-7-1960 n. 739 14-12-1964 n. 38 31-5-1964 n. 357 9-5-1966 n. 258	Totale Leggi speciali	Manutenzione case fore-stali e di opere pubbliche di bonifica montana e di sistemaz. idraulico-fore-stali — Legge 29-6-1949 n. 264	Totale	Impegni	Residui		
1951-52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100	—	—		
1952-53	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	1.000	100	—		
1953-54	2.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000	2.400	1.000	—		
1954-55	3.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.000	3.500	2.400	—		
1955-56	1.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	2.000	3.500	—		
1956-57	1.500	—	—	—	500	—	—	—	—	—	2.000	2.500	2.000	—		
1957-58	6.000	—	—	—	750	—	—	—	—	—	6.750	7.250	2.500	—		
1958-59	6.000	—	—	—	1.000	—	—	—	—	—	7.000	7.500	7.250	—		
1959-60	2.900	—	—	—	1.000	5.000	—	—	—	—	600	9.500	9.500	—		
1960-61	2.360	—	5.000	—	1.000	—	—	1.000	—	—	550	9.910	9.910	—		
1961-62	2.900	—	5.000	—	750	—	—	—	—	—	550	9.700	9.050	650		
1962-63	—	3.000	5.000	—	—	—	—	—	—	—	560	10.060	9.070	990		
1963-64	—	3.000	5.000	—	—	—	—	1.500	—	—	565	10.065	7.515	2.550		
Periodo 1° / 7 / 31-12-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1964	—	1.500	2.500	—	—	—	—	—	—	262,5	285	5.047,5	3.172,5	1.875		
1965	—	3.000	—	—	—	—	—	—	—	275	2.575	12.600	6.875	5.725		
1966	—	3.000	—	—	—	—	—	—	—	45	3.075	11.870	9.170	2.700		
1967	—	(*) 1.500	—	—	—	—	—	—	—	25	3.080 (*)	4.605	—	4.605		
	28.660	15.000	25.000	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000	1.607,5	15.340	109.607,5	90.512	19.095			

(a) Di cui quota parte per sistemazioni.  
 (b) Per sistemazioni idrauliche ed irrigue.  
 (1) Si tratta di somme non impegnate con decreto ministeriale ma tutte già assegnate con lettere ufficiali e per le quali si è ora in attesa della presentazione dei relativi progetti, regolarmente istituiti da parte dei Consorzi interessati.  
 (\*) Fondi ancora da impegnare.  
 N.B. — Il residuo da impegnare a tutto il 1966 si riferisce esclusivamente alle leggi speciali.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: APPENDICE II (3)

Direzione generale della bonifica

	Bonifica (1)	Irrigazione (2)	Aree deprese (1)	Danni alluvionali	Legge fiumi	Valli delta padano	Argini a mare	Manu- tenzione	Totale stanzia- menti	Totale impegni assunti
<b>ESERCIZI FINANZIARI</b>	Leggi del: 28-3-51/266 3-1-52/26 25-7-52/949 11-4-53/289 5-1-55/3 20-2-56/66 25-7-56/848 30-7-57/667 24-7-59/622 13-5-65/431 27-10-66/910	Leggi del: 10-11-54/1087 2-7-61/454 18-10-61/1048 26/7-65/697 27-10-66/910	Leggi del: 10-8-50/647 29-7-57/635 22-7-66/614	Leggi del: 10-8-50/718 21-10-50/903 10-1-52/3 17-5-52/580 5-7-52/992 27-12-53/938 21-7-60/739 14-2-64/38	Legge del: 25-1-62/11	Leggi del: 9-7-57/600 23-3-64/207 13-5-65/431	Leggi del: 25-7-57/595 24-6-58/637 24-7-59/622 23-3-64/207 13-5-65/431	Fondi ordinari	Totale stanzia- menti	Totale impegni assunti
1950-51	12.500	—	5.000	1.000	—	—	—	—	6.000	6.000
1951-52	15.400	—	5.000	8.000	—	—	—	50	25.550	25.550
1952-53	—	—	5.000	400	—	—	—	50	20.850	20.850
1953-54	—	—	5.000	2.000	—	—	—	500	7.500	7.500
1954-55	2.850	3.400	5.000	—	—	—	—	500	11.750	11.750
1955-56	3.000	5.000	5.000	—	—	750	1.500	300	13.300	13.300
1956-57	3.000	5.250	5.000	—	—	2.000	—	300	15.800	15.800
1957-58	3.500	6.500	5.000	—	—	3.000	4.500	1.000	18.000	18.000
1958-59	4.500	5.905	8.200	—	—	3.000	6.000	1.000	27.105	27.105
1959-60	24.500	—	8.200	—	—	4.000	—	1.000	42.700	42.700
1960-61	7.000	8.000	5.600	2.000	—	4.000	—	1.000	27.600	27.600
1961-62	7.500	8.500	5.600	—	4.000	4.000	—	1.000	30.600	30.600
1962-63	7.500	8.000	15.200	—	5.000	3.750	—	1.000	40.450	40.450
1963-64	7.500	8.000	15.200	1.000	6.000	1.000	1.000	—	40.700	40.700
2° semestre 1964	—	—	—	—	2.250	—	—	—	2.250	2.250
1965	25.500	11.000	15.000	1.000	5.500	4.000	2.500	4.000	68.500	68.500
1966	10.500	10.500	13.651	—	5.250	—	—	3.500 (*)	43.401	26.617
<b>Totali</b>	<b>134.750</b>	<b>80.055</b>	<b>126.651</b>	<b>15.400</b>	<b>28.000</b>	<b>25.500</b>	<b>15.500</b>	<b>16.200</b>	<b>442.056</b>	<b>425.272</b>

( Milioni di lire )

(\*) Gli impegni assunti nell'esercizio 1966 sono provvisori perché in corso altri provvedimenti in fase di registrazione.

(1) Di cui quota parte per sistemazioni.

(2) Attinenti solamente lo specifico oggetto.



## APPENDICE III

*Prospetto delle spese complessivamente sostenute dall'inizio del piano orientativo 1953 alla data del 31 ottobre 1965*

	Serie annuale	Serie progressiva
	(Miliardi di lire)	
1953-54:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	63	63
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	39	39
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	3	3
Totale.....	105	105
1955:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	39	102
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	19	58
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	7	10
Totale.....	65	170
1956:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	12	114
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	10	68
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	5	15
Totale.....	27	197
1957:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	19	133
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	19	87
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	3	18
Totale.....	41	238
1958:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	8	141
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	16	103
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	3	21
Totale.....	27	265
1959:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	19	160
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	12	115
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	2	23
Totale.....	33	298

Segue: APPENDICE III

	Serie annuale	Serie pro- gressiva
	(Miliardi di lire)	
1960:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	33	193
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	18	133
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	3	26
Totale.....	54	352
1961:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	39	232
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	21	154
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	3	29
Totale.....	63	415
1962:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	41	273
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	25	179
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	2	31
Totale.....	68	483
1963:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	25	298
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	16	195
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	2	33
Totale.....	43	526
1964:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	33	331
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	24	219
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	5	38
Totale.....	62	588
1965:		
Opere idrauliche (LL.PP. e Cassa) .....	70	401
Opere idrauliche ed idraulico-forestali (A. FF. e Cassa) .....	24	243
Opere idraulico-agrarie (A.FF. e Cassa) .....	18	56
Totale.....	112	700

## APPENDICE IV

INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CASSA  
DEL MEZZOGIORNO PER LA CONSER-  
VAZIONE DEL SUOLO

A) *Interventi effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno a valere sui fondi della legge istitutiva e successive modifiche ed integrazioni.*

A tutto il 30 giugno 1966, la Cassa per il Mezzogiorno ha realizzato investimenti nel settore della conservazione del suolo per complessivi 243,6 miliardi di lire, dei quali 153 destinati alle sistemazioni montane ed ai rimboschimenti e 90,6 destinati all'esecuzione di opere idrauliche.

Alla stessa data, l'importo dei progetti approvati — che comprendono, pertanto, anche le opere in corso di esecuzione — am-

montava a 182 miliardi di lire per le sistemazioni montane ed i rimboschimenti e a 116,6 miliardi di lire per le opere idrauliche; nel complesso, quindi, si hanno approvazioni per 298,6.

B) *Interventi effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno a valere sui fondi della Legge speciale per la Calabria.*

Gli investimenti realizzati al 30 giugno 1966 ammontano a 61,7 miliardi di lire, di cui 49,6 miliardi per la conservazione del suolo e 12,1 miliardi per le opere idrauliche.

A fronte di tali investimenti, i progetti approvati ammontano, sempre alla stessa data, a 73,8 miliardi di lire per le sistemazioni montane e rimboschimenti e a 15,3 per le opere idrauliche.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere idrauliche di cui al successivo articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

## Art. 2.

La spesa suddetta sarà utilizzata per la prosecuzione delle opere più urgenti intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio in attuazione del Piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonché per l'esecuzione di nuove opere idrauliche di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua.

Gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici predispongono i programmi di massima degli interventi da effettuare ai sensi del precedente comma, che vengono approvati dal Ministro dei lavori pubblici.

I progetti relativi alle opere di cui al primo comma sono approvati, senza alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del Presidente del Magistrato alle acque e del Presidente del Magistrato per il Po ovvero del Provveditore regionale alle opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori medesimi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

Gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici predispongono i programmi di massima degli interventi da effettuare ai sensi del precedente comma, che vengono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I progetti relativi alle opere di cui al primo comma sono approvati, senza alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del Presidente del Magistrato alle acque o del Presidente del Magistrato per il Po ovvero dei Provveditori regionali alle opere pubbliche.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 3.

È istituito in Firenze un Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno, con le seguenti attribuzioni:

- a) approntare i piani di regolazione del fiume e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;
- b) dare ai competenti Uffici del Genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;
- c) esercitare l'alta direzione sull'esecuzione dei lavori e su tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonchè la polizia idraulica dell'Arno e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico.

All'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno è preposto un Ispettore generale del Genio civile.

Per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma passano nella competenza del predetto Ispettorato tutte le mansioni riguardanti l'Arno e tutti i corsi di acqua del suo bacino idrografico, attualmente affidate ai vari Uffici del Genio civile competenti per materia e per territorio.

Per l'adempimento dei compiti di cui sopra l'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno si avvarrà della collaborazione dei suddetti Uffici del Genio civile, nonchè dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Pisa.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

Il magazzino idraulico di Boretto, istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 luglio 1921 viene soppresso e, in sua sostituzione, viene istituito in Boretto (Reggio Emilia) un cantiere officina, posto a tutti gli effetti alle dirette di-

(Segue: *Testo del Governo*).

#### Art. 4.

Per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria, previste dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nonché dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, in attuazione del Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 55 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

pendenze dell'Ufficio speciale del genio civile per il Po con sede in Parma.

Il predetto cantiere officina provvede:

a) alla costruzione e riparazione dei mezzi fluviali in genere e draganti in particolare, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici;

b) alla manutenzione, l'allestimento e l'armamento dei mezzi suddetti;

c) al servizio di segnalazione della rotta di navigazione lungo le vie navigabili.

Per l'espletamento dei suddetti compiti il cantiere officina di Boretto è ordinato su due sezioni:

- 1) sezione officina;
- 2) sezione nautica.

#### Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 240, sono estese al Magistrato alle acque per tutti i corsi di acqua comunque ricadenti nella competenza di quest'ultimo.

La presente disposizione è applicabile anche per interventi relativi alle calamità verificatesi nel settembre 1965.

#### Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

L'anzidetta somma è ripartita come segue per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968:

a) lire 27 miliardi e 500 milioni per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica;

b) lire 27 miliardi e 500 milioni per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana.

Art. 5.

Le somme previste dalla presente legge potranno essere anche utilizzate, fino alla aliquota dell'1 per cento, per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi.

La spesa prevista dal presente articolo sarà imputata ai competenti capitoli di bilancio relativi all'esecuzione delle rispettive opere.

Art. 6.

È autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 7.

Le somme previste dalla presente legge potranno essere anche utilizzate per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi.

*Identico.*

Art. 8.

I programmi e relativi progetti riguardanti le opere previste dalla presente legge dovranno tener conto del coordinamento di tali interventi con quelli relativi alla razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna.

Art. 9.

Per gli interventi di sistemazione e difesa del suolo previsti dalla presente legge si applica il coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, senza limitazione di zone.

Art. 10.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per le materie di rispettiva competenza, e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative economiche ed agronomiche.

Ove ne sia ravvisata l'utilità, la Commissione può essere integrata con altri membri proposti e nominati nei modi previsti nel precedente comma.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte da funzionari del Ministero dei lavori pubblici nominati dal Ministro e sono coordinate da un membro della Commissione, designato dal Ministro stesso.

Entro il termine stabilito nel decreto di nomina, la Commissione deposita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la relazione conclusiva, con le proposte che riterrà di formulare.

Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari ed a valersi dell'opera degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, e quando occorre, di estranei.

Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio od indennità di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18. I membri della Commis-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per le materie di rispettiva competenza, e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche ed agronomiche.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*).

sione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

Per il pagamento dei rimborsi e delle indennità, indicati nel precedente comma, e delle altre spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, comprese quelle derivanti dall'applicazione del sesto comma, sono autorizzate aperture di credito, entro i limiti dello stanziamento previsto nell'ultimo comma del presente articolo, a favore del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 333 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I compensi al Presidente, ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

#### Art. 7.

All'onere di lire 100 miliardi e 100 milioni derivante dall'applicazione della presente

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

*Identico.*

*Identico.*

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 300 milioni, in ragione di lire 150 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

#### Art. 11.

L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge potrà anche riferirsi all'esercizio successivo a quello in cui l'impegno stesso viene assunto.

#### Art. 12.

All'onere di lire 100 miliardi e 150 milioni derivante dall'applicazione della presente

(Segue: *Testo del Governo*).

legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

*Identico.*